

ENPA E LAC (Lega per l'abolizione della caccia)

Osservazioni al DDL 25 febbraio 2019, n. 11 "Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 e della legge provinciale sulla caccia 1991"

Si rimarcano le evidenti e gravi anomalie in rapporto alla vigente legge sulla caccia:

1) L'art.1 garantisce esclusivamente ad una limitata categoria di persone di derogare ad una norma che inibisce a tutti gli altri cittadini la circolazione sulle strade forestali con veicoli a motore. Con ciò ponendo in essere una grave discriminazione nei confronti di tutti gli altri cittadini, anch'essi potenzialmente interessati al transito con veicoli a motore sulle stesse strade, per svolgere attività altrettanto, se non di più, legittime e condivisibili, in quanto non finalizzate all'uccisione e al prelievo per mero vantaggio personale della fauna selvatica, cioè di quel patrimonio indisponibile dello stato che va tutelato nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.

Non aver contemplato nel ddl alcuna limitazione quale ad esempio prescrizioni temporali o procedurali per la nuova previsione, mette in capo ai cacciatori la fruizione totalmente libera delle strade forestali in qualsiasi tempo e per qualsivoglia motivo, ancorché non legato all'attività venatoria, pertanto pone in atto l'affrancamento totale dei nembrotti dall'obbligo di osservare le norme previste dalla legge provinciale 23 maggio 2007, n.11, secondo cui per limitare il disturbo in zone a elevata naturalità, ma anche per motivi di sicurezza, il transito con veicoli a motore su tali infrastrutture è generalmente vietato.

Appare, inoltre pleonastica la previsione di "previa sottoscrizione di una convenzione che preveda l'obbligo per l'associazione di effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria delle strade", in quanto tale obbligo deriva dalle norme che regolano simili contratti di comodato d'uso gratuito, in cui il comodatario, al fine di perfezionare il contratto, si obbliga ad adempiere ad una prestazione.

2) Con l'art.2 si estende non solo ai cacciatori della provincia di Trento, ma anche ai cacciatori dell'intera regione Trentino Alto Adige un privilegio già eccessivamente impattante per la fauna selvatica e per l'ambiente.

3) Per quanto attiene all'art.3, si ricorda che ogni cittadino che raccoglie e comunque preleva dall'ambiente "prodotti" di qualsivoglia genere per proprio uso, fra cui il consumo alimentare, deve agire con la prudenza del buon padre di famiglia, essendo in capo allo stesso la responsabilità di garantire la sicurezza e la salubrità di quanto raccolto e/o prelevato. Con questo ddl si propone di predisporre a carico della comunità, un onere di garantire sicurezza e salubrità di beni (beni che appartengono per definizione all'intera comunità) che vengono utilizzati ad esclusivo interesse di una esigua minoranza. Qualora i "prodotti" vengano ceduti a terzi, è onere di chi li cede per altrui uso e/o consumo garantirne la sicurezza e salubrità, come avviene in ogni atto commerciale. Ciò appare ancor più opportuno, quando - come in questo caso - da un bene che appartiene all'intera comunità ne tragga un indotto economico esclusivamente una esigua minoranza.

In forza di quanto sopra esposto, si evidenzia che:

l'esercizio della caccia avviene esclusivamente attraverso una deroga alle disposizioni vigenti (cui tutti gli altri cittadini devono attenersi), grazie alla quale una categoria di cittadini può sottrarsi alle norme, in questo caso attuando l'uccisione e il consumo a fini alimentari della fauna selvatica "patrimonio indisponibile dello Stato e tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale".

ENPA e LAC

Pertanto si chiede che:

- vengano mantenute le norme vigenti sull'uso delle strade forestali, a tutela dell'ambiente, della fauna selvatica, del benessere della comunità,
- chi trae vantaggio, sia a livello ludico, ma ancor più quando ne tragga un vantaggio economico, sia egli stesso tenuto, a suo totale onere, a garantire la sicurezza e la salubrità dei "prodotti" prelevati dal territorio, a suo esclusivo beneficio, sottraendoli così al patrimonio indisponibile dello Stato e quindi depauperando l'ambiente e l'intera comunità,
- chi trae vantaggio, sia a livello ludico, ma ancor più quando ne tragga un vantaggio economico, provveda egli stesso a stipulare idonei accordi con stabilimenti di lavorazione, stoccaggio e controllo dei "prodotti", a trasportare nei modi e nei tempi richiesti gli animali uccisi, a corrispondere gli oneri dovuti.

Si rigetta in toto quanto previsto nel ddl, in quanto l'esercizio della caccia si basa su una deroga alla legge nazionale, deroga che permette ad una categoria di persone di fare uso personale della fauna selvatica, cioè di un patrimonio indisponibile dello Stato, tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale. Pertanto appare chiaramente e pesantemente discriminatorio e lesivo dei diritti della comunità trentina, ampliare ancor più le agevolazioni d'utilizzo dei beni di interesse pubblico e i contributi pubblici ad una esigua minoranza che si avvantaggia già di eccezioni alle norme cui tutti gli altri cittadini devono attenersi.

Poiché appare esservi nelle casse pubbliche sufficiente denaro, da elargire a coloro che ne userebbero a proprio esclusivo vantaggio, si chiede che la somma prevista (euro 100.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021) sia messa a disposizione delle presenti associazioni animaliste e ambientaliste, le quali ne faranno - loro sì! - un uso positivo, a tutela della biodiversità, a tutela dell'ambiente, quindi a favore del bene pubblico e nell'interesse dell'intera società civile.

Ricordiamo ai membri del consiglio provinciale che circa 5.000 giovani hanno dato un segnale chiaro, per lo sviluppo sostenibile e contro il cambiamento climatico, sfilando compatti venerdì scorso lungo le vie della città, chiedendo di consentire loro di avere un futuro, nel rispetto dell'ambiente, seguendo l'esempio di Greta, la giovane attivista ambientalista svedese, vegana per motivi etici ed ecologici.

Per Enpa Ente provinciale protezione Animali,
Per Lac Lega Anti Caccia

Osservazioni al DDL 25 febbraio 2019, n. 10
"Modificazioni della legge provinciale sulla caccia 1991"

Si rimarcano le evidenti e gravi anomalie in rapporto alla vigente legge sulla caccia:

1) Per quanto attiene alle somme previste per le sanzioni amministrative:

- in alcuni casi vengono leggermente aumentate, ma in misura notevolmente inferiore alla perdita di potere d'acquisto subita dalla moneta dal 1991 ad oggi,
- in altri casi addirittura si tratta di mera riconversione da lira in euro, cosicché le sanzioni rimangono ferme ai valori dell'anno 1991, subendone, quindi, di fatto una considerevole riduzione.

2) Per quanto attiene alla sospensione del permesso di caccia

- in alcuni casi è stata di molto ridotta la durata della sospensione del permesso di caccia,
- in altri casi la prevista sospensione viene addirittura cassata.

3) Per quanto attiene ai casi di reiterazione della violazione:

- è prevista solo una limitata maggiorazione della sanzione a livello pecuniario,
- non è prevista alcuna estensione temporale della sospensione del permesso di caccia,
- non è prevista l'esclusione definitiva della concessione della licenza,
- non è prevista la revoca della licenza.

In forza di quanto sopra esposto, si evidenzia che:

- le somme previste per le sanzioni amministrative rappresentano evidente e sostanziosa regalia fatta ai cacciatori e a danno della comunità che deve sopportare la ragguardevole diminuzione dell'introito derivante,
- il DDL appare palesemente in linea con il metodo di gattopardiana memoria, per cui si cambia tutto, affinché tutto rimanga uguale,
- anzi, in questo caso affinché le maglie dei controlli si allarghino e le sanzioni diventino poco più che un buffetto sulla guancia del cacciatore.

Pertanto si chiede che:

- nel caso di contestazione di infrazioni che implicino una sospensione, da parte dell'agente accertatore si attui il contestuale e immediato ritiro del tesserino venatorio (come già avviene in altre regioni a statuto speciale),
- che si specifichi espressamente che si tratta di sanzioni aggiuntive rispetto alla legge sulla caccia attualmente vigente, altrimenti tutte le somme vengano aumentate in maniera proporzionale, per adeguarle alla perdita di potere d'acquisto subito dalla moneta dal 1991 ad oggi,
- che si specifichi espressamente che si tratta di sanzioni aggiuntive, pertanto fermo restando quanto dettato dalla legge sulla caccia attualmente vigente, comprese le previsioni di allungamento dei tempi di sospensione, di esclusione definitiva della concessione della licenza e la revoca della licenza.

In caso contrario si rigetta in toto quanto previsto nel ddl, in quanto l'esercizio della caccia si basa su una deroga alla legge nazionale, deroga che permette ad una categoria di persone di fare uso personale della fauna selvatica, cioè di un patrimonio indisponibile dello Stato e tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.

Si ricorda in tal senso che i membri della giunta provinciale non devono fare gli interessi di una limitata categoria, bensì sono, o dovrebbero essere, rappresentanti e garanti di tutti i cittadini.

E ricordiamo ai membri della giunta che circa 5.000 giovani hanno dato un segnale chiaro, per lo sviluppo sostenibile e contro il cambiamento climatico, sfilando compatti venerdì scorso lungo le vie della città, chiedendo di consentire loro di avere un futuro, nel rispetto dell'ambiente, seguendo l'esempio di Greta, la giovane attivista ambientalista svedese, vegana per motivi etici ed ecologici.

L. S.

ENPA e / A

Per Enja Hans Sandri

Per Lo c. Caterina Rose Maximus